



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Daniele	PORTINARO	Consigliere Relatore
Fulvio	COMPOSTELLA	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

D E C I S I O N E

Sul procedimento originato da reclamo *ex art.* 40 Regolamento di Giustizia Sportiva FISI iscritto al n. 99/2018 di Ruolo, promosso

DA

GIUSEPPE MARIA COMPAGNONE, nato a Milano, in data 8 settembre 1976, rappresentato e difeso dagli avvocati Leandro Cantamessa Arpinati, Fabio Angelo Fazzo e Francesco De Martino

Reclamante

CONTRO

F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con sede in Via Piranesi 46 – 20137 Milano, in persona del suo presidente, sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Diotallevi

Resistente

per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Tribunale Federale n.

21/2018 del 12.10.2018, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., concernente il ricorso ex artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I. proposto dall'odierno Reclamante avverso la valutazione di non sufficienza riportata all'esito dell'esame per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II livello, cui il Signor Giuseppe Maria Compagnone si è sottoposto in data 7-16 giugno 2018 in località Passo Stelvio, i giudizi espressi dai singoli esaminatori membri della commissione d'esame, tutti i verbali della suddetta commissione, l'intero procedimento, compresa la fase formativa, ogni altro atto presupposto o conseguente o comunque connesso (ivi incluso il Regolamento della Scuola Tecnici Federale di Sci Alpino, come da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Federale FISF n. 553 del 6 aprile 2017), anche allo stato non conosciuto.

Visto il reclamo ex art. 44 RGS F.I.S.I. ed i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione della FISF ed i relativi allegati

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza collegiale del 27.11.2018 il Consigliere Avv. Daniele Portinaro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GIUSEPPE MARIA COMPAGNONE, maestro di sci dal marzo 2015 e Allenatore di I livello dal 4 aprile 2017, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I., contro la F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la SCUOLA TECNICI FEDERALI – F.I.S.I., innanzi al Tribunale Federale, per chiedere, << *previo l'annullamento, ovvero la riforma, ovvero la sostituzione di ogni atto propedeutico o conseguente, in via principale: revocare il provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II Livello adottato nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, disporre l'attribuzione allo stesso della predetta qualifica; in via subordinata: revocare il provvedimento di diniego della*

qualifica di Allenatore di II Livello adottato nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, consentirgli di ripetere il predetto esame nel più breve tempo possibile, con modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art. 23, comma 1bis, dello Statuto CONI e dall'art. 15 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 alle lettere d), e) f) e g), senza che ciò comporti nelle more del nuovo esame la decadenza dalla qualifica di Allenatore di I Livello già acquisita. In via Istruttoria: disporre l'acquisizione di tutti gli atti dell'esame per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II Livello oggetto del presente ricorso, ivi incluse tutte le prove scritte di tutti i candidati e tutti i verbali della Commissione di esame, compresi quelli, se esistenti, relativi alle prove di correzione video e di esame orale di tutti i candidati; ammettere prova per testi sul seguente capitolo: Vero che l'attività di Allenatore di Sci Alpino è attività professionale svolta in concreto a titolo oneroso e che è quindi retribuita? Si indica a teste il Signor Carlo Bonzanni (...)".

Il predetto – premesso di aver frequentato il corso di II livello, sostenuto in data 21 luglio 2017 il relativo esame finale, risultando non idoneo in data 22 luglio 2017, di avere, quindi, seguito nuovamente tra il 7 ed il 16 giugno 2018 il corso e ripetuto l'esame presso il Passo Stelvio con esito ancora negativo – lamentava, in particolare:

<< Violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione all'indeterminatezza dei punteggi attribuibili ai candidati, conseguenti eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e regolamenti sportivi, contraddittorietà, perplessità, arbitrarietà >>

<< Violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione alle modalità di svolgimento della prova di slalom gigante e conseguenti eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e regolamenti sportivi, arbitrarietà >>

<< Violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione alle

modalità di svolgimento della prova di correzione video e conseguenti eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e regolamenti sportivi, arbitrarietà >>

<< Violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione alle modalità di svolgimento della prova scritta e conseguenti eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e regolamenti sportivi, arbitrarietà >>

<< Violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione alle modalità di svolgimento della prova orale e conseguenti eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge e regolamenti sportivi, arbitrarietà >>

<< Difetto di motivazione >> del provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II Livello e dell'intero procedimento (mancando la predeterminazione dei criteri di attribuzione dei voti sia in via generale, sia in riferimento alle singole prove).

Si costituiva, quindi, la F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del suo Presidente, contestando integralmente le domande di parte attrice in fatto ed in diritto, in particolare eccependo, in rito ed in via preliminare, l'inaammissibilità/improcedibilità del ricorso per intervenuta scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione del Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino (di seguito, anche solo il "Regolamento"), nonché nella parte in cui si chiedeva al Tribunale di modificare la propria valutazione.

All'udienza in data 24 settembre 2018, il Tribunale Federale – rilevando d'ufficio, in via pregiudiziale di rito, un profilo di violazione del principio del contraddittorio in relazione alla mancata instaurazione del procedimento "*nei confronti di alcuno degli altri partecipanti all'esame per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II livello (...), alla stregua di interessati e/o controinteressati*" – invitava le Parti a discutere sul punto, all'uopo fissando

udienza per il 3 ottobre 2018.

In tale sede, le Parti prendevano posizione sul profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio, riportandosi infine ai rispettivi atti difensivi.

Il Tribunale Federale – rilevato che il Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino approvato con delibera del Consiglio Federale n. 544 del 27/1/2017, così come modificato con delibera n. 553 del 6/4/2017 << *costituisce la base normativa utilizzata dalla Commissione per concretamente procedere all'esame e stabilire, sulla base dei criteri ivi indicati, chi possiede i requisiti e le abilità per poter essere idoneo alla qualifica di Allenatore di II livello e chi invece no* >> e che << *l'impugnazione del diniego alla qualifica di Allenatore si pone (...) come impugnazione del provvedimento attuativo del Regolamento, cioè di un provvedimento che attualizza e rende concreta la lesione che il Regolamento da solo non realizzava, proprio per il suo carattere di generalità ed astrattezza* >> – ha respinto il ricorso, assumendone l'inammissibilità, per mancata trasmissione del relativo atto introduttivo “*alle altre parti interessate del giudizio*”, in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 3, comma 2, Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché dei principi di democrazia sottesi all'Ordinamento Federale (art. 1) e di imparzialità contenuto nel Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. (art. 9).

Nell'iter motivazionale sopra sinteticamente richiamato trovano posto altri profili di inammissibilità, argomentati con il richiamo del principio di matrice giurisprudenziale dell'ampia discrezionalità delle commissioni esaminatrici, con conseguente impossibilità del Tribunale Federale di ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore.

Avverso detto *decisum* ha promosso impugnazione l'odierno Reclamante, come indicato in epigrafe, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

- (i) *“omessa motivazione” (rectius, omessa pronuncia) sui singoli vizi afferenti all’operato della Commissione esaminatrice, che pure il reclamante assume di aver distintamente enucleato;*
- (ii) *“erronea identificazione dei controinteressati” per una pretesa interpretazione, da parte del Tribunale Federale, della domanda introduttiva del giudizio “in senso estensivo rispetto alla sua reale formulazione”;*
- (iii) *“errata qualificazione della domanda”, non avendo il ricorrente preteso che il Tribunale si sostituisse alla commissione giudicatrice, bensì la rimozione delle “palesi abnormità della procedura di esame”, con travolgimento dei relativi effetti;*

e svolgendo le seguenti conclusioni: << in riforma della decisione impugnata, previo l’annullamento, ovvero la riforma, ovvero la sostituzione di ogni atto propedeutico o conseguente, in via principale: revocare il provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II Livello adottato nei confronti del ricorrente e, per l’effetto, disporre l’attribuzione allo stesso della predetta qualifica; in via subordinata: revocare il provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II Livello adottato nei confronti del ricorrente e, per l’effetto, consentirgli di ripetere il predetto esame nel più breve tempo possibile, con modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di cui all’art. 23, comma 1bis, dello Statuto CONI e dall’art. 15 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 alle lettere d), e) f) e g), senza che ciò comporti nelle more del nuovo esame la decadenza dalla qualifica di Allenatore di I Livello già acquisita. In via Istruttoria: disporre l’acquisizione di tutti gli atti dell’esame per l’acquisizione della qualifica di Allenatore di II Livello oggetto del presente ricorso, ivi incluse tutte le prove scritte di tutti i candidati e tutti i verbali della Commissione di esame, compresi quelli, se esistenti, relativi alle prove di correzione video e di esame orale di tutti

i candidati; ammettere prova per testi sul seguente capitolo: Vero che l'attività di Allenatore di Sci Alpino è attività professionale svolta in concreto a titolo oneroso e che è quindi retribuita? Si indica a teste il Signor Carlo Bonzanni (...)
>>.

Ai fini della delibazione anche nel merito della controversia, parte reclamante ha prodotto i documenti già presenti nel fascicolo di I grado, integrati con la pronuncia del Tribunale impugnata e dal ricorso introduttivo.

Il Presidente, con atto del 30 ottobre 2018, ha fissato l'udienza di discussione del reclamo, disponendo per la comunicazione alle parti interessate, con l'avviso che nel termine di cinque giorni anteriori avrebbero potuto produrre memorie e documenti.

La F.I.S.I., in persona del suo Presidente sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi, in data 19 novembre 2018 si è costituita in giudizio mediante deposito di memoria, con la quale – contestata un'ipotesi di *emendatio libelli* operata dal Sig. Compagnone in sede di reclamo (sostenendo che le originarie censure non erano state mosse in riferimento alle norme del Regolamento, ma rispetto a concrete e specifiche violazioni commesse dalla commissione giudicatrice relativamente all'applicazione delle norme regolamentari) – insiste in rito per l'inammissibilità delle doglianze avversarie, giacché concernono *“il disposto delle norme regolamentari che disciplinano i criteri di ammissione, non già la specifica applicazione degli stessi che, come da granitica giurisprudenza (...), rientra nei margini di specifica ed intangibile discrezionalità riconosciuta alla Commissione giudicatrice in sede di valutazione”*; con la conseguenza che *“l'impugnativa doveva semmai essere rivolta avverso il regolamento stesso, nei termini di legge a partire dalla data di promulgazione del medesimo”*; ferma, in ogni caso, la ritenuta necessità di integrazione del contraddittorio – come statuito dalla pronuncia di prime cure

– *“nei confronti di tutti i soggetti i quali, indipendentemente dall’esito del procedimento, avrebbero avuto interesse contrario al petitum e diritto a partecipare al procedimento per argomentare adeguatamente in ordine alla validità dei titoli dagli stessi conseguiti ad esito delle medesime prove oggetto del ricorso”.*

Conclude, dunque, F.I.S.I. come segue: *<< In via principale: statuire il rigetto della domanda e la integrale conferma della sentenza n. 21/2018 del Tribunale Federale; in subordine: nel caso di riforma dell’impugnata sentenza e di decisione nel merito della controversia, rigettare le domande tutte espresse dalla reclamante per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa >>.*

All’udienza pubblica del 27 novembre 2018, all’esito della trattazione orale, la Corte si ritira in camera di consiglio. All’esito della camera di consiglio, la Corte decide come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi dell’impugnazione del Sig. Compagnone sono diretti a contestare esattamente i due profili alla stregua dei quali la pronuncia di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso (ovvero, valutazione dell’oggetto della domanda come implicante non già una violazione/errata applicazione delle norme regolamentari da parte della Commissione esaminatrice, bensì la censura dello stesso dettato normativo di riferimento; nonché mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto, quali partecipanti alle prove di esame). In ragione della stretta connessione dei due profili contestati nel presente giudizio, di essi si effettuerà una trattazione unitaria.

In particolare, con il primo motivo, rubricato *“omessa motivazione”*, il Reclamante lamenta, invero, una violazione, da parte del Tribunale Federale, dell’art. 112 c.p.c., cioè un’omessa pronuncia su tutta la domanda, in

considerazione del fatto che sarebbe mancato l'esame dei vizi del procedimento afferenti alle modalità con cui era stata svolta la singola prova di esame alla quale era stato sottoposto il Sig. Compagnone.

In proposito, giova preliminarmente rilevare come, dalla disamina degli atti di causa, risulta che il Sig. Compagnone è pervenuto all'impugnazione del provvedimento di diniego e, con essa, alla contestazione dell'operato della Commissione valutatrice in sede di esame, attraverso la contestazione dei criteri generali contemplati nel Regolamento; di più, attraverso l'enucleazione di specifiche (asserite) lacune della predetta fonte normativa federale, che – si legge nel ricorso *ex artt. 30 e 33 RGS FISU* – “*si limita a prevedere il 'peso' percentuale che deve essere attribuito ai voti conseguiti nelle varie prove di esame ai fini del calcolo del voto finale medio, ma non indica la scala di attribuzione dei voti e conseguentemente il voto minimo medio necessario per il superamento della prova*” (cfr. pag. 6, ricorso al Tribunale federale); che “*non stabilisce il minimo criterio di standardizzazione e di successiva valutazione della prova di gigante*” (cfr. pag. 7, ricorso al Tribunale federale); che, ancora, impedirebbe “*l'uniformità delle condizioni delle prove e dei criteri di valutazione*”, imponendo di considerare nella media la prova di gigante svolta in occasione della selezione di I livello (cfr. pag. 7, ricorso al Tribunale federale), con conseguente mancanza di uniformità di giudizio; che, infine, “*non stabilisce alcun criterio idoneo a uniformare la prova di correzione video e ad applicare parametri uniformi per la sua valutazione*” (cfr. pag. 8, ricorso al Tribunale federale).

Ora, già solo il richiamo di alcuni “passi” delle allegazioni del ricorrente fornisce espressa conferma della correttezza del *decisum* del Tribunale Federale, laddove ha ritenuto, alla stregua della prospettazione attorea, inscindibile il rapporto, nella fattispecie esaminata, tra atto regolamentare e

provvedimento attuativo, ovvero tra presupposto necessario generale e proprio "conseguente" specifico e concreto, con il corollario che, ai fini della decisione, è risultato logicamente assorbente – ed invero non si vede come possa essere diversamente – lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli estremi per l'(eventuale) annullamento del Regolamento (pure da parte ricorrente non espressamente domandato), rispetto al vaglio dei vizi di formazione dell'atto applicativo, vizi peraltro prospettati dallo stesso Sig. Compagnone in via, per così dire, residuale.

E, proprio l'indagine (assorbente) circa la sussistenza dei presupposti alla stregua dei quali valutare l'annullamento del dettato normativo di riferimento ha condotto il Tribunale a rilevare un profilo (per così dire, preliminare) di inammissibilità del ricorso per difetto di integrazione del contraddittorio dei soggetti interessati/controinteressati: *"una pronuncia che comporti l'annullamento delle norme del Regolamento – proprio per la sua portata generale – avrebbe efficacia erga omnes ed ex tunc travolgendo le posizioni di tutti i partecipanti"* (cfr. pag. 6 decisione del Tribunale Federale).

Una contestazione della fonte normativa generale, quale quella di fatto operata dal Sig. Compagnone – sia pure mediata, come detto, dalla contestazione dell'operato in concreto della Commissione esaminatrice – non può non riverberare i propri effetti su tutti gli aventi diritto, ovvero su tutti i partecipanti alle prove.

Risulta pertanto immune da censure l'iter logico seguito dal Tribunale Federale laddove ha ritenuto, senza alcun travisamento del senso della domanda introduttiva e/o sua interpretazione estensiva, che – a fronte di evidenti censure rivolte, di fatto, alla base normativa dalla quale aveva preso le mosse il procedimento culminato nel provvedimento di diniego impugnato – dovesse essere preliminarmente vagliata la corretta instaurazione del

contraddittorio, in ossequio all'art. 33.2 del RGS FISI e, più in generale, ai principi che governano il processo amministrativo ritenuti applicabili in *subjecta materia*.

Né, per inciso, si dubiti della possibilità – negata invero da parte resistente col richiamo ad una pretesa intervenuta scadenza del relativo termine decadenziale – per il Sig. Compagnone di impugnare il Regolamento nel momento di conoscenza del provvedimento di diniego alla qualifica di Allenatore di II livello: e ciò, laddove si ritenga, come questo Collegio ritiene, che la comunicazione/pubblicazione del provvedimento di diniego costituisca momento di attualizzazione della lesione che il Regolamento, per la propria portata generale ed astratta, non poteva concretare, di guisa che ben avrebbe potuto il ricorrente impugnare, insieme col provvedimento (attuativo) di diniego, il relativo presupposto normativo generale.

Con l'ultimo motivo di impugnazione, il Reclamante lamenta un' *"erronea qualificazione della domanda"* da parte del Tribunale Federale, laddove quest'ultimo ha ritenuto che il Sig. Compagnone avesse chiesto al Giudicante *"di ingerirsi in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore"*, laddove invece – sempre a detta del Reclamante – sarebbero state portate al vaglio giudiziale una *"serie di palesi abnormità della procedura di esame alla quale [era] stato sottoposto"*, con conseguente domanda al Tribunale di pronunciarsi su quelle, nonché di rimozione degli *"effetti di quel procedimento abnorme, quantomeno consentendogli di ripetere alla prima occasione utile l'esame"* (pagg. 8 e 9, appello).

In proposito, sia consentito rilevare come la tesi propugnata dal Sig. Compagnone *in parte qua* trovi immediata confutazione sol che si consideri la domanda svolta dallo stesso Sig. Compagnone in via principale con il ricorso di I grado e reiterata in sede di gravame.

Ritiene questo Collegio che – laddove venga richiesto al Giudice di revocare il provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II Livello, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione al ricorrente della qualifica negata dalla Commissione valutatrice – non possano residuare dubbi sul fatto che venga chiesto al Tribunale di sostituirsi alla Commissione di esame, conseguentemente ingerendosi – fuori da qualunque previsione normativa e/o regolamentare – in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore.

Non si ravvisa, pertanto, alcun errore di qualificazione della domanda (per di più, proposta in via principale) da parte del Tribunale Federale, di cui questo Collegio condivide anche il rilievo secondo cui è precluso all'organo giurisdizionale qualunque intervento di sostituzione del giudizio espresso dall'organo valutatore, fuor dai casi in cui detto giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, .pena il sacrificio dell'ampia (e necessaria) discrezionalità riconosciuta in detto specifico ambito alle commissioni esaminatrici.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo dev'essere, quindi, respinto.

Nella peculiarità della vicenda all'esame il Collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte federale d'appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 99/2018,

- ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, respinge il reclamo proposto dal signor Giuseppe Maria Compagnone ex art. 40 RGS FISJ avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 21/2018 del 12.10.2018, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata

ex artt. 13 e 14 RGS, che si conferma integralmente;

- compensa tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il giorno 27 novembre 2018

Il Presidente

(Avv. Chiara Mazzoleni)

Il relatore estensore

(Avv. Daniele Portinaro)

Depositato in Segreteria il - 6 DIC. 2018

Il Funzionario addetto

: